

STATUTO

EDILGREEN ZONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA GARIBALDI 51

Numero REA: OR - 351078

Codice fiscale: 01250700950

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " " all'atto raccolta numero

Statuto

Denominazione, Sede, Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 8.11.1991, n. 381, è costituita una Società Cooperativa Sociale denominata "EDILGREEN ZONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La sede legale è fissata nel Comune di Oristano, all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'Assemblea dei soci. Potranno essere istituite o sopprese, sia in Italia che all'estero, agenzie ed uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a norma di legge, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Sez. II - Disciplina di riferimento

Articolo 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 4 - Regime mutualistico e requisiti di mutualità

La cooperativa nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. Pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa deve indicare negli atti e nella corrispondenza, il numero di iscrizione presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Sez.III - Scopo, Oggetto, Esercizio dell'attività

Articolo 5 - Scopo, Oggetto, Esercizio dell'attività

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) di persone svantaggiate, nella percentuale e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La società, operando secondo principi di mutualità così come definiti dall'art. 2512 del codice civile e in via preferenziale in favore dei soci cooperatori, avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte di questi ultimi, si propone lo svolgimento delle attività seguenti:

Settore servizi:

- realizzazione e gestione di centri e strutture rappresentative di percorsi storici, culturali e siti di interesse turistico e archeologico;
- individuazione e gestione di itinerari turistici tesi alla valorizzazione e ottimizzazione delle risorse locali;
- progettazione, manutenzione e gestione di aree e spazi pubblici, aree verdi, cura e gestione dei parchi, aiuole, aree

protette; cura di campi sportivi, giardini privati e pubblici;

- custodia e manutenzione del verde pubblico e/o privato, salvaguardia dei boschi;
- pulizia di immobili in genere, raccolta di rifiuti solidi urbani, disinfezione urbana e rurale, gestione impianti di depurazione;
- realizzazione e gestione di convegni, congressi, mostre, meeting, eventi culturali, spettacoli teatrali e culturali, esposizioni, fiere, **sagre**, **raduni**, rassegne, iniziative e manifestazioni culturali, sportive, ricreative e ambientali;
- organizzazione di viaggi, visite guidate, percorsi, escursioni, spettacoli e manifestazioni d'intrattenimento ed in genere di animazione turistica nel territorio;
- realizzazione e gestione, anche su affidamento di enti pubblici e privati, di strutture turistiche e ricettive quali: villaggi turistici, stabilimenti balneari e esercizi similari, residence, alberghi, alloggi in regime di albergo diffuso, pensioni e esercizi similari, zone attrezzate, **ostelli**, colonie, campeggi circoli anche privati e centri di accoglienza;
- allestimento e gestione di archivi ottici e/o informatizzati e catalogazione di archivi di beni e strutture;
- attività di guida, accompagnamento e trasporto turistici;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- noleggio di autovetture (anche sotto forma di **car** sharing), biciclette, motocicli, **mountain**-bike, imbarcazioni a motore o a vela, **canoe**, pedalò e prestazione di servizi balneari in genere;
- cantieristica, **rimessaggio** e servizi rivolti alle imbarcazioni;

Settore **mense** e gestioni:

- gestione di **mense** aziendali e/o scolastiche, pubbliche e private, bar, **birrerie**, tavole calde, ristoranti, pizzerie, **fast-food**, self-service, **gastronomie** da **asporto** e con consegna a domicilio, servizio **catering** per congressi, feste e banchetti;
- manutenzione e gestione di impianti sportivi.

Settore informatico:

- realizzazione di siti **web** e di prodotti multimediali per conto di enti pubblici e privati, elaborazione dati, disbrigo pratiche catastali; servizi di mappatura degli edifici e del territorio; grafica multimediale; digitalizzazione testi, corsi di formazione in materia informatica; realizzazione di servizi in ambienti excel/word/**pwp**; assemblaggio e vendita di materiale informatico, produzione e progettazione elettronica e informatica, fornitura di hardware e software, manutenzione ed assistenza pre e post vendita; implementazione e gestione di siti e strutture per la gestione del commercio elettronico (online);
- consulenze per progetti digitali;
- realizzazione di materiali pubblicitari e marketing, **nonché**

servizi di informazione turistica;

Settore trasporto:

- trasporto di persone autosufficienti e non; traslochi di mobili, macchinari e attrezzi;

Settore agricolo:

- preparazione di impianti e manutenzione di tappeti erbosi e verde ornamentale; potatura di alberi, siepi ed arbusti; impianti di irrigazione automatici; progettazione e realizzazione di giardini e terrazze, produzione di compost; manutenzione delle strade e dei bordi stradali; trattamenti anti parassitari chimici o per la lotta biologica; coltivazioni in campo aperto o in serra, anche con metodi biologici, di colture di ortaggi, verdure e frutta; produzione di piante officinali; elicicoltura in serra e in campo aperto; attività agrituristiche ivi compreso l'esercizio della stessa attività, anche sotto forma di fattoria didattica;

- coltivazione di terreni di proprietà o in affitto, con trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti e successiva commercializzazione; lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi o altrui; allevamenti di bestiame;

Settore artigiano:

- preparazione e cottura di pasti, produzione di pasta fresca e pasticceria in genere;

- esecuzione di lavori di imbiancatura, muratura, riparazione infissi, tapparelle e serrature, pulizia montaggio e smontaggio mobili, impianti e riparazioni elettriche e idrauliche;

si propone la fornitura dei servizi nel settore della progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici civili, industriali, elettronici;

- installazione e manutenzione degli impianti citofonici, anti-intrusione, di rilevazione incendi, TV circuito chiuso, TV satellitari, protezione contro scariche atmosferiche, installazione antenne;

- installazione e manutenzione di impianti idraulici, di pompe di calore, inverter e montaggio e manutenzione di sistemi di pulizia canne fumarie;

- esecuzione di rifiniture edili, tinteggiature interne ed esterne, stuccature, lavori di posa di strutture in cartongesso e controsoffittatura e comunque lavori affini all'attività edilizia;

- progettazione, realizzazione e gestione impianti di produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il teleraffrescamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata e non di calore ed energia elettrica, incluse le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;

- progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento, conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gasso-

so e di qualsiasi natura e specie, di impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore, di impianti di protezione antincendio;

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, uso, accumulo, consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

- prestazione di servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione di calore, la gestione di impianti termici e relativa attività di manutenzione, progettazione, realizzazione e controllo;

- studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e a privati;

- svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e gestione di impianti, ricerca, programmazione e promozione.

La Cooperativa potrà operare anche in collaborazione con altri soggetti quali imprese o istituti di ricerca o studi professionali, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

La Cooperativa potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere e affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

Potrà offrire i seguenti servizi: studi di mercato, piani di fattibilità organizzativi, progetti gestionali e tecnologici, progetti ingegneristici e di rinnovamento, consulenze gestionali, tecniche ed amministrative, piani economici, tariffari e business plan, organizzazione e gestione di sistemi di telecontrollo, tele allarme e controllo di processo, reperibilità e sorveglianza tecnica, fatturazione consumi ad utenti, gestione " carta dei servizi " e sistemi di qualità, formazione e addestramento del personale tecnico ed amministrativo, gestione EDP per monitoraggio e sistemi operativi ed elaborazione dati significativi per l'individuazione degli interventi prioritari, qualsiasi altro studio o proposta operativa a servizio delle attività comuni.

Settore commercio:

- commercio di tutti i prodotti realizzati o confezionati nello svolgimento delle attività ricomprese nel presente oggetto sociale.

Settore servizi vari:

- registrazione conferenze e relative trascrizioni;

- gestione parcheggi e prestazione di servizi di custodia e portierato;

- gestione di aree di servizio (autogrill, distributori di carburante);

- raccolta di indumenti usati e di materiali riciclabili;

- prestazione di servizi **cimiteriali**;

- prestazione di servizi di lavanderia;

- gestione e pulizia di canali, interventi tecnici specializzati nei campi della gestione del territorio e della prevenzione del rischio **idrogeologico**;

- promozione umana e integrazione sociale delle categorie svantaggiate (anziani, diversamente abili, minori, tossicodipendenti, immigrati, donne e bambini vittime di violenza o in stato di bisogno, disoccupati) attraverso attività educative, di formazione e di gestione dei servizi sociali e sanitari.

La cooperativa potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;

- provvedere alla pulizia, attrezzatura e manutenzione degli spazi idonei alla realizzazione di strutture anche temporanee, di interesse sociale, culturale e turistico;

- curare la custodia degli impianti e strutture di proprietà o avuti sotto qualsiasi forma in affidamento per l'esercizio della propria attività;

- gestire attività di addestramento, formazione, qualificazione e specializzazione realizzate anche con l'ausilio e l'intervento della Regione Autonoma della Sardegna e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la conoscenza cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società cooperativa potrà giovare di contributi e finanziamenti previsti da organismi locali, dalla Regione **Sarda**, dallo Stato e dall'Unione Europea.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale quali:

- porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche nell'interesse di terzi e quale terza datrice di ipoteca;

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio;

- svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico **nonché** con imprese terze e comunque nei confronti di terzi non soci;

- avvalersi delle agevolazioni di legge;

- partecipare ai pubblici appalti.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Sez. IV - Soci

Articolo 6 - Requisiti dei soci

Salvi i limiti di legge, possono essere soci tutte le persone fisiche e, qualora ne ricorrano i presupposti, giuridiche,

pubbliche o private, aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa devono appartenere alle categorie c.d. "svantaggiate" che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere anche soci della cooperativa medesima.

Possono essere altresì ammessi in qualità di soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo nonché lo svolgimento ed il reciproco scambio delle prestazioni mutualistiche tra socio e società, sono disciplinati e troveranno fonte nell'apposito Regolamento di cui alla L. 142 del 3 Aprile 2001, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Articolo 7 - Procedura di ammissione dei soci

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

d) la conoscenza e l'accettazione dello statuto sociale, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.

Qualora ne ricorrano i presupposti, se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;

B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

C) le caratteristiche ed il numero dei soci o degli associati;

D) l'ammontare della quota di partecipazione da sottoscrivere;

e si deve allegare: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al Registro delle Imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione o su apposita convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 8 - Diritto di recesso

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- proroga del termine di durata della cooperativa;
- aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che (art. 2530, comma 6, c.c.):

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella cooperativa;
- venga dato un preavviso di novanta giorni.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata. L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno novanta giorni prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 9 - Esclusione del socio

L'esclusione di un socio può avere luogo:

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusta art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la

partecipazione alla cooperativa;

- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha conferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di una cosa;

- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprietà sia acquisita dalla cooperativa;

- per fallimento del socio.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

L'esclusione ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

Articolo 10 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che possedano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Articolo 11 - Liquidazione della quota di partecipazione

Il socio receduto o escluso, ovvero i suoi eredi, se non ricorrono le condizioni evidenziate nel precedente articolo o non intendano esercitare il diritto di subingresso, hanno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione che è determinata in proporzione al valore del patrimonio della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento può essere corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Sez. V - Patrimonio sociale, Strumenti finanziari e quote

Articolo 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater

del codice civile;

3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;

5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;

6) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

Articolo 13 - Aumento di capitale

A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato:

- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale e l'eventuale intero sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- con conferimenti in natura;

- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale lo esclude o in caso di conferimenti da liberarsi in natura.

Articolo 14 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati per un importo non superiore al patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La deliberazione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, deve essere assunta dall'assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale.

I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.

La deliberazione di emettere titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Articolo 15 - Quote

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 del codice civile.

I predetti limiti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli eventuali strumenti finanziari.

Articolo 16 - Acquisto delle proprie quote

L'organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa, con i limiti di cui all'art. 2529 del codice civile.

Articolo 17 - Trasferimento della quota di partecipazione

I soci possono cedere la quota di partecipazione a chi abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di sessanta giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Sez. VI

Diritti dei soci

Articolo 18 - Diritti dei soci

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta. I soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune loro fasi hanno diritto al voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, tenendo presente che ogni socio può esprimere al massimo un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale e che, in tutte, detti soci non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. A tal fine, ogni inizio di esercizio sociale, fermo restando i criteri più sopra indicati e in funzione del volume dello scambio mutualistico verificatosi nell'anno precedente, l'organo amministrativo determina i voti attribuibili a ciascun socio e li comunica, unitamente al calcolo seguito, a tutti i soci.

I soci hanno diritto, inoltre:

- a) di recedere dalla società, come precisato nella precedente Sez. IV - "Soci";
- b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nella successiva Sez. XI - "Bilancio e utili" (art. 2545-quinquies c.c.);
- c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo articolo 32.

Sez. VII - Organi sociali

Articolo 19 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa viene amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il quale durerà in carica per tre esercizi nel rispetto dell'art. 2383 del codice civile; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale se nominato;
- d) il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, altresì fuori dalla sede della cooperativa, ma nella Provincia dove questa ha la sede, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse raggiungere il quorum necessario.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, ovvero quando quegli amministratori e quei sindaci che non partecipino all'assemblea rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della cooperativa, con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bilancio, nomina gli amministratori nonché il presidente e il vice presidente nonché, eventualmente, i sindaci.

Articolo 21 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili,
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 22 - Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 23 - Svolgimento dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24 - Maggioranze

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti esprimibili.

Sez. IX - Organo amministrativo

Articolo 25 - Organo amministrativo

La società deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione, costituito da un numero dispari di componenti variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, anche non soci nominati dai soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori; il Con-

siglio di Amministrazione durerà in carica per tre esercizi nel rispetto dell'art. 2383 del codice civile.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in altre società o essere amministratori in altre società, salvo autorizzazione dei soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi ai sensi dell'art. 2383 del codice civile e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, nei limiti indicati nell'art. 2544 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente anche dietro domanda di almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la cooperativa, mediante consegna manuale o con lettera postacelere con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Articolo 26 - Competenze dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa che non

siano espressamente dalla legge riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività;
- e) trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso Comune;
- f) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie e uffici di rappresentanza.

Articolo 27 - Rappresentanza della società

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Nell'assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice presidente. La firma del vice presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del presidente.

Gli amministratori non ricevono compensi, salvo che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente.

Articolo 28 - Controllo della società

La cooperativa è controllata da un collegio sindacale solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543 del codice civile. Detto collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci che designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 29 - Alternatività collegio sindacale e revisore

I soci possono decidere, anche quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., di nominare, in alternativa:

- il collegio sindacale, che opera secondo le norme previste dagli artt. 2397 - 2409-bis c.c., per il controllo di gestione e 2409-ter - 2409-septies c.c., per il controllo contabile, compatibilmente con le norme del presente statuto.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso;

- il revisore, che opera in base alle regole previste dal successivo articolo 31.

Articolo 30 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni riunione nel libro delle decisioni del collegio sindacale e

deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle adunanze del comitato esecutivo, se nominato.

Il controllo del collegio sindacale, quando l'organo di controllo non è obbligatorio per il codice civile e salva diversa decisione dei soci, è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

Articolo 31 - Revisore

Quando non è obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della cooperativa può essere esercitato da un revisore.

Non può assumere il mandato di revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.

Il revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura monocratica che riveste e le norme del presente statuto.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il mandato può essere revocato solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

Articolo 32 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Sez. XI - Bilancio e Utili

Articolo 33 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedo-

no particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c., le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve altresì illustrare i criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 35 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia può deliberare, su proposta del consiglio d'amministrazione, in favore dei soci cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Articolo 36 - Distribuzione di utili

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- la percentuale di legge, che attualmente è del 3% (tre per cento) in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.

Un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

Il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici o ad incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

Sez. XII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea dei soci;
d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;
e) per perdita del capitale sociale;
f) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
g) quando il numero dei soci diviene inferiore a nove, ovvero a tre se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno, in base all'art. 2522 del codice civile.
Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 38 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un arbitro, da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.
L'arbitro decide in via irrituale e secondo equità. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato è la città ove ha sede la società.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.